

l'industria zolfifera siciliana a norma del precedente articolo 2 farà carico, oltre che al fondo di cui all'articolo 5 e all'eventuale maggior ricavo delle vendite dello *stock*, al 10 per cento degli estagli, dovuti ai proprietari delle miniere di zolfo della Sicilia a tutto il 1925, nei casi nei quali non abbia avuto luogo alcuna riduzione o questa non sia superiore al 10 per cento, ai termini del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 117; inoltre al 10 per cento degli estagli dovuti dagli esercenti a tutto il 1930 quando saranno cessati gli effetti del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 117.

« La maggior somma eventualmente occorrente, graverà sulla futura produzione.

« Ai ricavi suindicati faranno carico anche le spese di magazzinaggio e di assicurazione dello zolfo costituente lo *stock* ».

È stato poi presentato dagli onorevoli Modigliani, Matteotti, Donati, Vacirca, il seguente emendamento all'emendamento dell'onorevole Pasqualino-Vassallo:

« Il prelievo sugli estagli indicato nella misura del 10 per cento sia portato al 30 per cento ».

Onorevole Pasqualino-Vassallo, ella mantiene il suo emendamento?

PASQUALINO-VASSALLO. Avevo già dichiarato di ritirarlo, e allora il Gruppo parlamentare socialista lo fece suo.

PRESIDENTE. Onorevole Modigliani, ella insiste nel suo emendamento?

MODIGLIANI. Insisto.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Ho chiesto di parlare sull'articolo 9 per chiedere un chiarimento. Mi pare che siamo d'accordo nel voler eliminare l'ultimo comma dell'articolo 9. Il relatore mi aggiunge che è già stato votato. Ma resta inteso che il secondo comma dell'articolo 9: « in nessun caso però tale carico potrà superare in ciascun esercizio lire 20 per tonnellata », significa che tutti i prelievi, a qualunque titolo possano essere fatti sulla produzione futura, per la liquidazione del passato, non possano superare le lire 30. (*Interruzioni*).

La Commissione ha mantenuto il testo dell'articolo 9 come era, e non vi sono emendamenti. Ed allora resta soppresso l'ultimo comma e l'articolo rimane composto di due comma: primo e secondo. Per mia parte dichiaro che, per le ragioni esposte ampiamente nella seduta precedente, e pur a malincuore,

sono disposto a votare questo articolo, purchè resti bene inteso che, secondo il letterale significato delle parole, la frase « in nessun caso » significa che l'onere della produzione futura, per la liquidazione del passato, non possa mai superare le lire 20.

E su questo punto desidererei proprio una precisa risposta dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE STEFANI, *relatore*. Dichiaro di accettare l'interpretazione proposta dall'onorevole Giuffrida.

PRESIDENTE. Questa dichiarazione risulterà dal resoconto stenografico.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Modigliani.

MODIGLIANI. Qui si dice, in buona sostanza, che per pagare un debito certo e preciso non si può spendere più di una certa percentuale, più di una certa quota di prezzo. Ma se l'aumento di quota non basta, chi paga il debito?

DRAGO. La produzione ancora di là da venire. Si prolunga il termine, ma, anno per anno, non supera le venti lire.

MODIGLIANI. Ma neanche per sogno! L'articolo 9 dice: « in nessun caso però tale carico potrà superare in ciascun esercizio lire venti per tonnellata ». Non c'è nessuna limitazione di tempo. Ora il quesito che pongo è questo: se aumentando venti lire a tonnellata non si riesce a completare il servizio degli interessi, chi paga gli interessi?

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. L'articolo 6, perchè l'articolo 9 dice: « la maggiore somma eventualmente occorrente sarà prelevata dal fondo di garanzia di cui al precedente articolo 6 ».

MODIGLIANI. Ma è proprio questo il quesito! Siamo tutti d'accordo, che l'articolo 6 non basta per niente a provvedere a quello che doveva provvedere, ed è inutile ripeterne ora la dimostrazione. E ciò anche con gli emendamenti che sono stati apportati, perchè questi sono insignificanti, perchè il 25 per cento è arrivato al 30, ma ha per giusto contrapposto la riduzione dei quattro quinti ai tre quinti.

Insomma coll'articolo 6 il servizio delle obbligazioni non si fa. E appunto perciò qui, all'articolo 9, preoccupati dal fatto che il fondo dell'articolo 6 non basta, si dice: paghi la produzione fino alla concorrenza di venti lire. Ma se queste venti lire non bastano, chi paga gli interessi?

Ecco perchè, in luogo e vece di dire che si può gravare la produzione di venti lire, bi-